

Codice A18250

D.D. 27 luglio 2015, n. 1803

L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. - Lago Maggiore. Comune di Baveno. Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente S.r.l. Camping Village Parisi di Re P.

Premesso che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e succ. mod. e int., compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d) della medesima legge regionale, spetta alla Regione l'approvazione di provvedimenti di interdizione o di limitazione permanente alla navigazione.

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Baveno in data 26/06/2015, con la quale sono stati trasmessi elaborati progettuali presentati da Re Piera in qualità di legale rappresentante della S.r.l. Camping Village Parisi, con sede in Baveno, Via Piave, 50 (P. Iva 02259600035) relativi alla realizzazione di un'area di balneazione nello specchio acqueo antistante la particella n. 699 del foglio 17 del comune di Baveno.

Rilevato che l'intervento consiste nella delimitazione di specchio acqueo da adibire a balneazione mediante la posa di n. 2 boe e di gavitelli galleggianti legati tra loro da cima, per una estensione fronte lago di circa metri 20, sino ad una distanza di 30 metri dalla costa.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi", e dell'articolo 38 della L. 20/01/1997, n. 19 "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992", gli specchi acqueei riservati alla balneazione sono delimitati da boe gialle sferiche.

Ritenuto che per una migliore individuazione dello specchio acqueo in argomento ed in ottemperanza al regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi" che definisce, in particolare, le modalità di delimitazione degli specchi acqueei riservati alla balneazione, dovrà essere prevista la posa di n. 2 ulteriori boe gialle sferiche da disporsi sulla congiungente di ciascuna delle n. 2 boe di progetto con la sponda lacuale, e di n. 1 boa gialla sferica da disporsi tra le n. 2 boe più esterne, da collocarsi a pari distanza tra loro così come riportato negli elaborati grafici opportunamente rettificati.

Vista la lettera prot. N. 8724/UT in data 23/07/2015 con la quale il Comune di Baveno dichiara che nello specchio acqueo individuato per la balneazione non vi sono altre concessioni o diritti di terzi in atto.

Considerato che la individuazione dell'area da riservare alla balneazione, con conseguente

delimitazione mediante boe gialle sferiche, risulta conforme alle disposizioni di cui al regolamento regionale n. 10/R – 2009 in materia di attività balneare, al “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” approvato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R nonché alla L. 20.1.1997, n. 19.

Visto il Piano disciplinante l’uso del demanio approvato dal Consiglio comunale di Baveno con deliberazione n. 54 in data 24/11/2011 e viste, in particolare, le Norme di Attuazione nonché la Tavola A3, secondo le quali, l’area in questione, in quanto definita “di completamento”, può essere destinata a nuove concessioni demaniali.

Ritenuto pertanto :

- di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2, la posa di n. 7 boe a delimitazione di specchio acqueo da riservare alla balneazione;
- di disporre, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett d), l’interdizione della navigazione di qualsiasi unità di navigazione all’interno dello specchio acqueo destinato alla balneazione, come sopra indicato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. n. 23/2008.

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001.

Vista la l.r. n. 2/2008 e s. m. e i.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 22.6.2009, n. 5/R recante “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore”.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante “Disciplina dell’attività balneare sui laghi e lungo i corsi d’acqua piemontesi”.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R recante “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali”.

Vista la legge 20.1.1997, n. 19

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, e fatte salve le verifiche e/o l’acquisizione delle autorizzazioni di legge (l.r. n. 40/1998 e s. m. e i.; nulla osta ai fini idraulici, ecc.), ai fini della sola disciplina della navigazione, l’intervento presentato dalla S.r.l. Camping Village Parisi di Re P., meglio individuata in premessa, consistente nella posa di n. 7 boe di delimitazione di un’area destinata alla balneazione nello specchio acqueo antistante la particella 699 del foglio 17 del comune di Baveno.

L’intervento dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione, così come rettificati secondo quanto riportato in premessa, che

vengono debitamente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

Le boe, di delimitazione dell'area di balneazione devono essere sferiche, di colore giallo, e risultare conformi alle norme di cui al regolamento regionale recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi" approvato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R.

Le boe disposte perpendicolarmente alla linea di costa devono essere ancorate al fondo singolarmente.

L'ancoraggio di ogni boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Le boe che delimitano esternamente l'area di balneazione (linea parallela alla costa) possono essere integrate con gavitelli gialli di minore dimensione, uniti tra loro da cima galleggiante da rimuoversi al termine della stagione balneare.

Il Settore Navigazione, Trasporto Merci e Logistica della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il titolare della presente autorizzazione è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della stessa.

Il titolare della presente autorizzazione ha altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento e dovrà adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità.

Durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al normale svolgimento della navigazione sia pubblica che privata, e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad assicurare la sicurezza della navigazione.

Di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e s. m. e i., l'interdizione della navigazione, ad ogni tipo di unità di navigazione, nello specchio acqueo avente lunghezza fronte lago di circa metri 20, sino a circa 30 metri dalla costa, individuato di fronte alla particella 699 del foglio n. 17 del comune di Baveno.

Negli specchi acquei riservati alla balneazione è vietato l'accesso e la navigazione con qualsiasi unità di navigazione, incluse le tavole a vela o le tavole con aquilone nonché ogni altra attività non compatibile con la balneazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L. R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Riccardo Lorizzo